MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

Art. 13

Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane

I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresi' in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Versione in vigore dal 17 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
Estremi	Legge 6 ottobre 2017, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-sostegno-e-la-valorizzazione-dei-piccoli-comuni/art-13-attuazione-delle-politiche-di-sviluppo-tutela-e-promozione-delle-aree

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it